

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4128/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 10 49 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 3529/87 <sup>(3)</sup>, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/85 <sup>(5)</sup>, il regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2946/86 <sup>(7)</sup>, ha determinato le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 24.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e

statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 3035/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata i tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e di tabacchi «fire cured»; che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione dei prodotti precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate sia accompagnato da un certificato di autenticità che, essendo rilasciato da un organismo emittente riconosciuto come tale dal paese di esportazione, fornisca tale assicurazione;

considerando che occorre prevedere che i tabacchi aventi caratteristiche uguali a quelle previste nel testo delle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata siano classificati in dette sottovoci anche se non sono accompagnati da un certificato di autenticità, allorché tali tabacchi possono essere immessi in libera pratica in esenzione dai dazi doganali;

considerando che è opportuno escludere la possibilità di rilasciare o di accettare un certificato di autenticità, a causa delle difficoltà che ne deriverebbero in particolare per quanto

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.

<sup>(7)</sup> GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 8.